

Giovedì
17 Novembre 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsale24ore.com
@24NormeTributi



LE NOVITÀ NELLA REDAZIONE DEI BILANCI

Passività potenziali in nota integrativa

Cagnoni e Germani ► pagina 52



LEGGE «DOPO DI NOI»

Piani personalizzati per i disabili gravi

Mauro Pizzin ► pagina 53

SPECIALE DECRETO FISCALE. Modificata la sanatoria delle cartelle che riguarderà anche i ruoli 2016 e potrà essere divisa in cinque rate

Più tempo per la rottamazione

Slitta al 31 marzo il termine per la presentazione dell'istanza di adesione



Luigi Lovecchio

■ Estensione ai ruoli 2016, differimento del termine per la domanda di **rottamazione** alla fine di marzo 2017 e allungamento a cinque rate della tempestività del pagamento delle somme dovute. L'emendamento inserito in sede di conversione del D.l. n. 193/2016, approvato ieri dalla Camera, ridisegna le scadenze della definizione dei ruoli di **Equitalia**. Si prevede inoltre la possibilità per Regioni e enti locali di approvare appositi regolamenti per rottamare le entrate riscosse tramite ingiunzioni fiscali.

La prima novità importante riguarda l'inclusione nella sanatoria di tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest'anno. Allo scopo di agevolare il debitore nella individuazione delle partite definibili, si prevede che Equitalia con avviso inviato per posta ordinaria avverte l'interessato dell'esistenza di partite affidate per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi ovvero ancora notificato l'avviso di addebito. Questa innovazione si rende necessaria per il fatto che, per le partite affidate alla fine di quest'anno, l'agente della riscossione non ha ovviamente ancora potuto eseguire gli adempimenti di sua competenza e potrebbe non farlo neppure entro la nuova scadenza di marzo prossimo. Si dispone anche, ad ogni buon conto, che i dati necessari per la definizione sono messi a disposizione dei debitori sia presso gli uffici di Equitalia che nell'area dedicata del sito istituzionale. La consultazione di tali fonti sarà importante anche per

stabilire con certezza la data di trasmissione del carico da definire, che non si ricava dalla cartella di pagamento.

L'inclusione delle partite 2016 comporta lo spostamento in avanti di tutte le scadenze. Pertanto, la domanda di rottamazione potrà essere presentata o integrata entro la fine di marzo 2017, la comunicazione di Equitalia che conterrà l'indicazione delle somme da versare sarà recapitata entro la fine di maggio 2017. Il numero massimo di rate è stato portato a cinque e il relativo calendario è stato stabilito con maggiore precisione. Per l'anno 2017, le scadenze sono: luglio, settembre e novembre; nell'anno 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre.

Si prevede inoltre che, in caso di presentazione della domanda, sono sospesi tutti i pagamenti delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2017 fino alla data della prima o unica rata della rottamazione. Inoltre, in caso di decadenza della sanatoria, è ancora possibile dilazionare il debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.

Vengono escluse dalla sanatoria tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o correlate ad obblighi previdenziali e assistenziali (ad esempio le sanzioni per violazioni amministrative). L'altra grossa novità riguarda gli enti, soprattutto Comuni, che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione coattiva. In tale ipotesi, si hanno 60 giorni di tempo per approvare un apposito regolamento che disciplini le modalità di definizione delle ingiunzioni di pagamento ancora non riscosse. Lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni, e non anche dagli interessi di mora. Il regolamento locale stabilisce la scadenza delle rate, che non possono andare oltre il 30 settembre 2017, nonché modalità e termini con i quali il debitore manifesta la volontà di avvalersi della sanatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali novità

01 | I CARICHI COMPRESI
Possono essere definiti tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest'anno

02 | LA SCADENZA
L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo 2017

03 | LA COMUNICAZIONE
La comunicazione con l'indicazione dell'importo del debito e delle singole rate deve arrivare entro il 31 maggio 2017

04 | NUMERO E SCADENZA RATE
Il numero massimo di rate è 5. Tre scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, due

nei mesi di aprile e settembre 2018. Il 70% dell'importo complessivo deve essere pagato entro l'anno prossimo

05 | DILAZIONI IN CORSO
Con riferimento ai debiti oggetto di definizione, è sospeso il pagamento delle rate che scadono dal primo gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata della sanatoria. Resta fermo l'obbligo di pagare le rate in scadenza tra il 1° ottobre e la fine di dicembre 2016

06 | ENTRATE ESCLUSE
Non possono essere definite le

somme dovute a titolo di sanzioni diverse da quelle tributarie e connesse a contributi previdenziali e assistenziali

07 | OBBLIGHI INFORMATIVI
L'agente della riscossione avvisa il debitore, con posta ordinaria, dell'esistenza di debiti per i quali non è stata ancora notificata la cartella, l'avviso di addebito ovvero la raccomandata informativa prevista in caso di accertamento esecutivo. In ogni caso, il debitore può ottenere tutte le notizie per la definizione recandosi presso gli sportelli di Equitalia oppure accedendo

all'area dedicata del sito

08 | LA DECADENZA
È confermato che la rottamazione decade con il ritardo, omissivo o insufficiente versamento di una sola rata. In tale eventualità, riprendono le azioni di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato

09 | INGIUNZIONI DEI COMUNI
I comuni che riscuotono con ingiunzione possono adottare un regolamento entro 60 giorni che disciplini modalità e termini della definizione. Lo sconto è rappresentato dalle sanzioni

I vincoli. Se si decade dalla definizione agevolata l'importo residuo non può più essere dilazionato

Il 70% del debito va pagato entro il 2017

■ La strada della **rottamazione** resta molto stretta, sia sotto il profilo della durata della **dilazione** concessa, sia sotto l'aspetto del rigore della disciplina della **decadenza**. Sotto il primo punto di vista, l'allungamento delle scadenze a settembre 2018 si rivela molto al di sotto delle attese. Tanto più che il 70% del debito complessivo deve essere comunque pagato entro la fine dell'anno prossimo. Si sarebbe dovuto, invece, prevedere quantomeno una dilazione più ampia per i debiti di importo maggiore.

L'adesione va quindi valutata molto attentamente, poiché se si decade dalla definizione il debito residuo non può più essere dilazionato. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l'importo definito è contenuto in una cartella o avviso esecutivo o avviso di addebito notificato prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Si pensi all'ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il pericolo per la riscossione delle entrate erariali. In tale eventualità, l'affidamento del carico tributario può avvenire

prima del termine ordinario. Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. Non trova applicazione neppure l'istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. In questa eventualità, viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi e Equitalia riprende le azioni esecutive sospese.

Ne consegue che chi ha dilazioni molto ampie, pari a esempio a 60 o 100 anni, dovrà considerare bene la convenienza alla definizione agevolata. Va in proposito ricordato che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 8 o 5 rate, a seconda della data di concessione della stessa. Inoltre, se si decade si può sempre essere riammessi versando l'importo delle quote scadute.

Anche in considerazione del rigore delle regole sulla decadenza della rottamazione è indispensabile chiarire con urgenza il momento in cui la sanatoria si inten-



Lieve inadempimento

● Nella procedura di definizione agevolata delle cartelle non trova applicazione l'istituto del lieve inadempimento: si tratta di una regola che prevede la tolleranza per i ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. A introdurre il «lieve inadempimento» è stato il decreto legislativo 159/2015. Secondo la circolare n. 17/E/2016 il lieve inadempimento ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitivi né determinano la decadenza dalla rateazione

de perfezionata. Al momento di presentazione della domanda, infatti, il debitore non ha ancora certezza del costo della definizione. Soprattutto se ci sono giudizi pendenti il rischio dell'errore è consistente. L'entità del debito si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione di Equitalia. Deve pertanto essere dichiarato apertamente che il debitore può sempre ripensarci prima di pagare la prima rata.

Potrebbe essere utile valorizzare, a tal fine, la disposizione che sospende tutti i pagamenti in scadenza dal 1° gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata. In questo modo, se il contribuente si accorge di non poter far fronte alle somme della sanatoria può riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo egli possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima o unica rata, per espressa previsione di legge, la rateazione pregressa decade irreversibilmente.

L.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso. Possibilità di pagamento rateizzato

Accise, liti ante 2010 sanabili versando l'80% del dovuto

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

■ La conversione del decreto legge 193/2016 concede ai contribuenti una **sanatoria** per la definizione delle **liti pendenti** in materia di **accise** e Iva afferente. La sanatoria ha per oggetto le pretese che sono in contenzioso per rilievi relativi ad anni anteriori al 2010. Il contribuente potrà attivare una transazione con l'agenzia delle Dogane, pagando una somma ridotta fino all'80% a titolo di imposta, senza applicazione di interessi, more o sanzioni.

La disposizione segue una serie di novità che, non solo con il D.l. in esame, il legislatore ha inteso apportare al regime nazionale delle accise e consentir di sgravare dal ruolo una ingente mole di contenziosi attualmente pendenti dinanzi a giudizi di merito e di legittimità.

L'art. 5bis del D.l. fiscale dispone infatti che l'agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, da ultimarsi entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di conversione del decreto ed aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcool e bevande alcoliche.

Anzitutto, dunque, la norma precisa il perimetro oggettivo della sanatoria, sia dal punto di vista dei tributi in gioco, sia dal punto di vista dell'istituto giuridico che consente la definizione dei contesti in essere, sebbene già in questa fase sorgono alcuni dubbi interpretativi.

Per quanto attiene le imposte, queste sono individuate nelle accise (e nella relativa Iva) gravanti su prodotti energetici, alcool e bevande alcoliche. Sebbene non ne sia ben chiara la ratio, forse collegata a ragioni di cassa, restano dunque escluse, a quanto pare, le accise gravanti su altri prodotti sottoposti ad accisa, come i tabacchi o l'energia elettrica.

In secondo luogo, la norma concede la possibilità di abbattimento dell'accisa e dell'Iva relativa, confermandosi qui un discusso tema per cui non sempre l'accertamento della prima comporta, di per sé, la pretesa della seconda, restando i due tributi,

comunque, riferiti a due quadri giuridici separati con presupposti applicativi distinti e non sempre convergenti.

Inoltre, la disposizione in esame attribuisce la possibilità, alle Dogane, di procedere con la definizione di transazioni che si innestano nel corso di un giudizio. Così facendo ripercorre con non poche novità di sostanza precedenti iniziative di definizione di liti pendenti che avevano già superato il vaglio della Corte di giustizia e della Corte costituzionale.

La sanatoria, poi, è soggetta ad ulteriori articolazioni. Anzitutto, le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010, innestandosi dunque l'agevolazione solo con riferimento a contenziosi già in essere e tuttavia anche di recente introduzione, atteso il termine prescrizione quinquennale che, di norma, governa il sistema delle accise.

In secondo luogo, ed è questo un ulteriore punto chiave, nell'ambito della transazione è data la facoltà, per il soggetto passivo d'imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, entro sessanta giorni dalla stipula della transazione, oppure in forma rateizzata, di un importo almeno pari al 20% dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causata, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

Anche qui, appare forse troppo variabile e discrezionale il potere di transazione delle parti (specie di quella pubblica), al momento disancorato da parametri applicativi oggettivi che rendano il contribuente edotto circa il quantum pagabile.

In chiusura, è bene precisare che, in caso di transazione, i giudizi sono sospesi e il pagamento determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Al contempo, in caso di attivazione di un procedimento penale parallelo a quello tributario, la sanatoria è attivabile solo in assenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Con AGO ZUCCHETTI
miglioriamo la qualità e l'efficienza
dei servizi di consulenza**

Redigere i bilanci dei miei clienti non è mai stato così facile. Con le funzionalità evolute di AGO Zucchetti risparmio fino al 25% di tempo e fornisco una reportistica immediata ed efficace ovunque mi trovi. Grazie alla tecnologia web posso infatti gestire contemporaneamente l'attività di due studi

Rag. ANGELO COMES
STUDIO COMES | MORSEX - TORINO

>> Video intervista completa su www.agozucchetti.it

**SOFTWARE PER
COMMERCIALISTI**

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

Speciale decreto fiscale

LOTTA ALL'EVASIONE



Voluntary, nuova chance

Ammesso alla procedura nazionale anche chi ha partecipato alla vd/1

Alessandro Galimberti
MILANO

■ La **voluntary disclosure 2.0** passa al Senato con poche e "blindate" modifiche, dalla riapertura dei termini anche per chi aveva già fatto la vd/1 del 2015 (limitatamente però alla emersione nazionale), fino alla spalmatura su cinque annualità reddituali dei contanti spuntati dalle cassette di sicurezza.

La nuova versione dell'emersione di capitali votata ieri alla Camera, garantita dalla fiducia, attende ora una seconda lettura a Palazzo Madama, che però resta tutta da definire nei tempi: non è chiaro se avverrà prima o dopo il 4 dicembre; il termine per la conversione in ogni caso scade solo 19 giorni più tardi, l'antiviglietta di Natale.

Il testo liberato ieri da Montecitorio - 272 voti a favore e 137 contrari - è quello licenziato dalla Commissione finanze del presidente Maurizio Bernardi, che ha pochissimi correttivi rispetto al decreto del 24 ottobre scorso. In sostanza il lavoro degli emendamenti si è fermato alla possibilità di far accedere alla vd/2 anche i "reduci" della vd/1 (inizialmente esclusa, e comunque solo per il versante "nazionale") e alla nuova presunzione di legge secondo cui quanto emergerà dalle cassette di sicurezza andrà a incrementare in parti uguali le dichiarazioni degli ultimi cinque anni (mentre ad oggi sarebbe stato caricato integralmente sull'ultima). Questa scelta è in sostanza una via di mezzo tra l'ipotesi originaria - ma mai entrata in vigore - di una tassazione a forfait del 35% sul capitale, e quella del decreto vigente che va a penalizzare l'ultima di-

chiarazione fiscale. La riuscita della "operazione cassette" resta comunque ancora la grande incognita della vd/2, esattamente come nella versione precedente.

I termini per la riapertura delle cascate sono rimasti quelli fissati dal decreto in vigore, con possibilità di accedere fino al 31 luglio 2017 (e integrazioni entro il 30 settembre prossimo).

La grande novità procedurale della nuova vd è nella possibilità di liquidazione spontanea del dovuto - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare entro il 30

LA SOLUZIONE

Quanto emergerà dalle cassette andrà a incrementare in parti uguali le dichiarazioni degli ultimi cinque anni

settembre 2017 (nel caso abbia scelto le tre rate dovrà aver versato almeno la prima). Lo scopo dell'aria è, evidentemente, di far cassa immediatamente senza attendere la chiusura degli accertamenti a fine 2018, e chiarissime sono anche le conseguenze di eventuali errori, con penalità del 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti da sostituto d'imposta, il 30% per le altre ipotesi). L'aumento delle sanzioni riguarderà anche chi non rispetterà il termine del 30 settembre per l'autoliquidazione.

Gli illeciti fiscali che sarà possibile sanare con la nuova voluntary

disclosure devono essere stati commessi prima del 30 settembre scorso, mentre per evitare di avvantaggiare chi arriva con anni di ritardo i termini scaduti dal 1° gennaio 2015 (quando chiuse la vd/1) resteranno congelati per tre anni, in modo da tenere viva per il fisco l'annualità 2010. Sul punto, da più parti era stata suggerita una rivisitazione della regola - secondo alcuni in sospetto di incostituzionalità - a vantaggio di un aumento delle sanzioni per le nuove annualità maturate, ma il Governo ha deciso di tirare dritto, non ultimo per la considerazione che le ultime grandi "fughe" sono avvenute a cavallo del decennio.

A proposito di monitoraggio fiscale, cioè l'obbligo di dichiarare attività e proprietà all'estero, i neo contribuenti potranno beneficiare degli accordi di trasparenza nel frattempo firmati dall'Italia, accordi che dimezzano le annualità accertabili.

Per quanto riguarda il versante penale della nuova vd, resta confermata la copertura dei soli reati fiscali del Dlgs 74/2000, e anche dell'autoriciclaggio introdotto il 1° gennaio 2015. Invece rimane attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio - visti i rischi di duplice illecito del contante - con l'obbligo per professionisti e intermediari di segnalare eventuali tentativi di lavaggio. E proprio in relazione alla dichiarazione "confessoria" che accompagna la voluntary disclosure, resta confermato il reato di mendaci dichiarazioni sull'emersione del contante (da 18 mesi a sei anni di carcere) punito come titolo autonomo e in concorso con il riciclaggio (punito da due a 8 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL FISCO
Voluntary, ultima chance prima della nuova trasparenza mondiale

Nel quotidiano del fisco l'offerta fiscale e tributaria del Gruppo Sole 24 Ore.
Nell'edizione online oggi: un articolo di **Carlo Galli** sulla

La nuova voluntary
Gli adempimenti per mettersi in regola con i beni in Italia e all'estero

LA GUIDA ONLINE
Tutte le regole per regolarizzare beni in Italia e all'estero

L'operazione voluntary bis entrerà in vigore nel vivo. Il tessuto normativo, seppure ancora in evoluzione,

ne, è ormai chiaro nella sua portata e nella nuova regolamentazione, ad esempio, in materia di contante e di autoliquidazione. Due aspetti di non poco conto e che daranno molto filo da torcere ai professionisti e a tutti coloro che devono valutare l'opportunità di aderire o meno alla nuova voluntary. Una guida online, sintetica ma esaustiva, all'operazione "regolarizzazione" è disponibile sul sito del Sole 24 Ore e analizza i passaggi chiave di quel percorso che è ormai inevitabile se si vogliono utilizzare le risorse collocate all'estero visto il progressivo venir meno dei paradisi fiscali.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

www.ilssole24ore.com

Indagini finanziarie

Sui prelievi si completa il percorso avviato dai giudici

Andrea Carinci
Dario Deotto

■ I nuovi limiti per i prelievi relativi ai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari rafforzano la tesi che gli stessi prelievi non possono essere considerati presunzione di legge. Le novità del Dl fiscale al testo dell'articolo 32, n. 2), del Dpr 600/1973 sono due. La prima (la soppressione, all'interno del n. 2), delle parole «o compensi») sembrerebbe costituire un intervento di *maquillage*, limitandosi ad adeguare il testo alla sentenza 228/2014 della Consulta. Piuttosto, va rimarcato che, nonostante le affermazioni contenute nella relazione tecnica che accompagna il testo approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze («il comma 1 elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti»), la modifica sembra interessare solo i prelevamenti; di conseguenza, nessuna novità interverrebbe in ordine all'utilizzabilità nei confronti dei professionisti della norma sui versamenti non giustificati (anche perché risulterebbe irrazionale e irragionevole, posto che il nesso inferenziale (tra fatto noto e ignoto) non può avere una dimensione quantitativa ma solo qualitativa: o c'è o non c'è, indipendentemente dalla quantità. La presunzione di un limite quantitativo va allora concepita come un condizionamento all'esercizio del potere istruttorio (impiego dei prelevamenti) e non a quello di accertamento.

L'altra modifica riguarda la specifica previsione sui prelievi

con la quale viene stabilito che gli stessi prelievi possono essere usati - solamente per le imprese - per ricostruire ricavi non dichiarati per importi superiori a mille euro giornalieri e 5 mila mensili. Viene introdotto così un (duplicato) limite alla possibilità di impiegare i prelievi, di cui non venga indicato il beneficiario, per ricostruire i ricavi non dichiarati.

Ebbene, se così è, si deve allora dare conto che si chiarisce, finalmente, che la previsione sull'utilizzo dei prelevamenti non contiene una presunzione di legge, ma solamente la disciplina di un potere istruttorio ai fini del reperimento di materiale da impiegare negli ordinari accertamenti, secondo le regole proprie di ciascuno. È evidente, infatti, che se quella sui prelevamenti fosse una presunzione di legge, l'intervenuta prescrizione di un limite quantitativo la renderebbe irrazionale e irragionevole, posto che il nesso inferenziale (tra fatto noto e ignoto) non può avere una dimensione quantitativa ma solo qualitativa: o c'è o non c'è, indipendentemente dalla quantità. La presunzione di un limite quantitativo va allora concepita come un condizionamento all'esercizio del potere istruttorio (impiego dei prelevamenti) e non a quello di accertamento.

È un contributo di chiarezza

quello che il nuovo testo offre. D'altronde, sulla previsione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 vi è sempre stato un grosso equivoco. Si deve pensare che se, ad esempio, quella dei prelievi non giustificati fosse una presunzione di legge, il contribuente dovrebbe essere chiamato a fornire la prova contraria circa l'insussistenza dei maggiori ricavi, mentre la norma richiede semplicemente che il contribuente dia indicazione del beneficiario del prelevamento, che non risulta certamente la prova contraria rispetto al fatto presunto, elemento imprescindibile al fine di connotare come tale una presunzione. Si tratta di una eventuale giustificazione da fornire nell'ambito dell'attività istruttorio volta ad affermare l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Peraltro, non può essere considerata presunzione una norma, come l'articolo 32, che prevede la locuzione «poste abase», che rivela la volontà del Legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell'attività istruttorio in prove di evasione. Senza contare che le presunzioni, semplici e legali, possono essere contenute solo in norme disciplinanti l'accertamento, non quindi nell'articolo 32 relativo all'attività istruttorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le lettura estensiva

La cancellazione delle presunzioni non può dimenticare i versamenti

Gianfranco Ferranti

L'intervento in materia di **presunzioni** scaturiti dalle **indagini finanziarie** operato nell'emendamento al Dl 193/2016 approvato dalle Commissioni bilancio e finanze della Camera va completato. Infatti, la volontà del legislatore sembrerebbe quella di abolire le presunzioni sui versamenti dei professionisti alla luce di:

- quanto affermato nel dossier dei servizi parlamentari;
- l'intervento previsto nello schema di decreto delegato sulle sanzioni, in base al quale si sarebbero dovute eliminare, nell'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, le parole «o compensi» e i riferimenti ai prelevamenti, anche delle imprese. Il direttore dell'agenzia delle Entrate aveva affermato, in sede di audizione, che l'intervento normativo andava «anche oltre le intenzioni» della Corte costituzionale, eliminando la presunzione sugli incassi;

- le numerose sentenze della Cassazione secondo le quali sarebbe venuta meno, a seguito della sentenza 228/2014, anche la presunzione relativa ai versa-

menti. Va, però, ricordato che nelle motivazioni della Consulta è fatto esclusivo riferimento alla presunzione relativa ai prelievi e in senso difforme si sono espresse altre sentenze della stessa Cassazione.

Se la finalità è questa, l'intervento va portato a compimento non essendo stata completamente soppressa la presunzione relativa ai prelevamenti dai conti (rimasta per le imprese), che sarebbe stata sufficiente per adeguarsi alla declaratoria di incostituzionalità e avrebbe lasciato intendere che l'abolizione delle parole «o compensi» fosse riferita ai versamenti.

Sarebbe, quindi, opportuno eliminare la presunzione relativa ai prelievi, anche in considerazione del fatto che i principi contenuti nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale risultano applicabili anche alle piccole imprese. L'applicazione di tale presunzione appare, inoltre, complessa e penalizzante, laddove non consente, in sede di accertamento non induttivo, il riconoscimento dei costi (secondo la

Cassazione e l'amministrazione finanziaria). In caso di mancata o inesatta indicazione, da parte delle imprese, del soggetto beneficiario delle somme prelevate potrebbe essere prevista l'applicazione di una sanzione, ma di importo inferiore a quella a suo tempo prevista nello schema di decreto delegato (che variava dal 10 al 50% delle somme prelevate).

Dovrebbe essere, altresì, abolita la presunzione relativa ai versamenti sui conti dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che proprio per tale motivo possono trovare, ancor più dei professionisti, in difficoltà nel fornire la prova contraria. Resterebbe, naturalmente, ferma l'applicabilità della presunzione in esame con riguardo ai versamenti nei conti del coniuge e dei familiari dell'imprenditore, dei soci e dell'amministratore della società (nonché dei loro familiari): in tal caso la presunzione riguarderebbe, infatti, movimenti finanziari riconducibili all'attività d'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooperazione internazionale. Approvato l'accordo Italia-Principato, che ha effetti equivalenti al modello Ocse

Scambio di dati anche con Monaco

Valerio Vallefuoco

■ Approvato definitivamente dal Senato l'accordo Italia-Principato di Monaco sullo **scambio di informazioni in materia fiscale**. Il testo, votato lunedì sera, si fonda sugli standard Ocse ed è conforme al Modello di Tax information exchange agreement (Tiea), garantendo lo scambio di informazioni su richiesta.

L'accordo è munito di un Protocollo, parte integrante, che prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (group requests). In tal modo si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'Ocse, Tax convention on income and on capital, e al relativo Commentario.

L'approvazione dell'accordo porterà pertanto a una verifica

fiscale più stringente, grazie a richieste di gruppo selettive, come previsto dall'accordo sottoscritto il 2 marzo 2015 dalle autorità fiscali di Italia e del Principato. È consentito ora avanzare

CONTROLLI PIÙ AMPI

Diventa possibile richiedere informazioni su categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione di occultare attività o patrimoni

richieste relative a categorie di "comportamenti elusivi" che fanno presumere l'intenzione di occultare al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente a Monaco.

Il Protocollo, parte sostanziale, definisce anche analitica-

mente l'ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di «conti chiusi», «conti sostanzialmente svuotati» e «conti inattivi». I primi sono conti detenuti da titolari residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione. I secondi sono conti ancora mantenuti alla data della firma dell'Accordo, ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria e che presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo. I terzi sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di

conto residente in Italia alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

L'Accordo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiunge un altro tassello di crescita in tema di trasparenza fiscale e di compliance, anche considerando la recente approvazione (Dl 193/2016) della voluntary disclosure 2.0. Un effetto ulteriore sarà di incentivare i contribuenti più ostinati ad aderire alla procedura. Dalla lettura dei numeri della prima procedura di collaborazione volontaria infatti, proprio Monaco ha ottenuto risultati inferiori alle attese, tanto da diventare oggetto anche di audizioni parlamentari.

Dalla pubblicazione dell'accordo, pertanto, le autorità fi-

scali italiane potranno effettuare richieste di gruppo retroattive al 2 marzo 2015, in attesa dello scambio automatico di informazioni che avrà effetto solo dal 1° gennaio 2018 su dati finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le richieste di gruppo verranno ulteriormente intensificate con riferimento ai soggetti che di recente hanno effettuato il cambio di residenza in altro Stato, per controllarne l'effettiva veridicità. Anche qualora questi ultimi fossero iscritti all'anagrafe tributaria dei residenti all'estero, come prevede il anche il Dl 193, in fase di conversione.

La ratifica dell'accordo, le richieste di gruppo e da ultimo le verifiche in tema di residenza non potranno che aiutare a condividere politiche fiscali di compliance e di trasparenza fiscale: la Vd 2.0 sembra rappresentare pertanto l'ultima occasione prima dell'accertamento per i più recalcitranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL CUORE DI MILANO. E NEL VOSTRO.

LEOPARDI 15

Qualunque sia la casa che avete sempre sognato, la troverete in via Leopardi 15. Dal design di Vico Magistretti nasce, nel cuore di Milano, una nuovissima residenza che trasforma i vostri desideri in realtà. Venite a scoprire una casa che potete personalizzare nei minimi dettagli con finiture e dotazioni di pregio, spazi comuni multifunzionali, posti auto e box.

Leopardi 15, my way of living.

Ufficio Vendite: via Leopardi 19, 20123 Milano
Telefono: +39 339 8792916

www.leopardi15.it

Un'iniziativa: **LAGARE**
SOCIETÀ IMMOBILIARE

Project endorsed by: **Fondazione Vico Magistretti**

Commercializzazione: **MILANO IMMOBILI**

Speciale decreto fiscale

LE DICHIARAZIONI



Il nuovo calendario

La prima scadenza per l'invio delle fatture emesse e ricevute è stata spostata al 25 luglio del prossimo anno

Correzioni ampie con l'integrativa

Rettifiche senza sanzioni possibili sia in caso di errori formali che sostanziali

Luca De Stefani

Sono molti i casi in cui la prassi dell'agenzia delle Entrate è variata pro contribuente (ad esempio, adeguandosi agli orientamenti giurisprudenziali), per i quali, dal 24 ottobre 2016 in base al Dl 193/2016, è possibile inviare, anche per gli anni dal 2011 al 2014, una dichiarazione dei redditi (Unico, non 730), Irap, Iva o 770 a favore, recuperando le maggiori imposte versate (e oggi non più dovute) ovvero aumentando il saldo a credito.

L'integrativa a favore è possibile, senza il pagamento di sanzioni (circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2), sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla

IL NODO DA SCIogliere

Dubbi sulla possibilità di inviare le integrative a favore da parte di imprese o professionisti che hanno fatturato a clienti oggetto di accertamento

determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali. Oltre ai casi indicati nella grafica a lato, sarà interessante capire se, basandosi sul divieto generale della doppia imposizione sulla stessa operazione, le integrative a favore potranno essere inviate anche da imprese o professionisti che hanno fatturato a clienti che sono stati accertati relativamente alla congruità del valore dei beni venduti o del servizio prestato (ad esempio, le locazioni, la pubblicità o le consulenze) ovvero perché gli è stata contestata la detrazione dell'Iva di una fattura ricevuta che, per l'agenzia delle Entrate, invece doveva essere esclusa da Iva, come, ad esempio, quando si riceve dalla Gdo una fattura con Iva per servizi di marketing, che invece viene riclassificata, solo in capo al fornitore, come "contributo autonomo" escluso

da Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/72.

Bonus mobili

Tra i tanti casi possibili, uno dei più comuni di utilizzo dell'integrativa a favore di anni che fino al 23 ottobre 2016 non erano più emendabili e che invece oggi si possono correggere, riguarda i contribuenti che non hanno beneficiato del bonus mobili per i pagamenti con bonifici "non parlanti", effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, perché hanno seguito le indicazioni della circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6. La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di un immobile oggetto della detrazione Irpef del 50% per la ristrutturazione per pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, spetta (su un limite di spesa di 10.000 euro per singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze) per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ma solo con la circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, è stato concesso di pagare queste spese con un bonifico non parlante (non soggetto a ritenuta), a differenza di quanto detto dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6, secondo la quale se si sceglieva il pagamento mediante bonifico bancario o postale, era necessario l'utilizzo del "bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa, per le spese di ristrutturazione edilizia" (bonifico "parlante", soggetto a ritenuta). Il tardivo cambio di orientamento delle Entrate, però, non ha dato la possibilità di correggere a marzo 2016 le dichiarazioni relative al 2013, che con le vecchie regole potevano essere "integrate a favore" solo entro il 30 settembre 2015. Da lunedì 24 ottobre 2016, invece, ciò è possibile, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, n. 249 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I benefici immediati

PRESUPPOSTO IRAP

Se in base a nuove sentenze della Cassazione o chiarimenti delle Entrate, un'impresa o un professionista si accorge di svolgere un'attività priva del presupposto impositivo dell'Irap (ad esempio, un'attività non "autonomamente organizzata") può iniziare a non presentare più il relativo modello. Può recuperare anche quanto già pagato dal 2011 al 2015, presentando le dichiarazioni Irap integrative a favore per azzerare completamente gli imponibili che ha indicato nei modelli originari (indicando comunque gli acconti versati). L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito potrà essere utilizzato in compensazione, immediata o "differita" in F24

TREMONTI-AMBIENTE

L'incentivo "Tremonti-ambiente" per gli impianti fotovoltaici, introdotto dall'articolo 6, comma 13, legge 388/2000, era applicabile già dal 2011 (Unico 2012), ma solo con l'articolo 19, decreto 5 luglio 2012 (V conto energia) il legislatore ha chiarito tardivamente la sua cumulabilità (limitatamente al 20% del costo dell'investimento) con la tariffa incentivante per il fotovoltaico (articolo 9, comma 1, decreto 19 febbraio 2007). Molte imprese, quindi, non hanno potuto beneficiare pienamente del bonus nel 2011 e per le Entrate l'unica strada per il recupero era l'istanza di rimborso. Da lunedì 24 ottobre 2016, invece, è possibile presentare un modello integrativo a favore per correggere dichiarazioni relative al 2011 o agli anni successivi



ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRAT

COMPENSAZIONI

Se nell'anno si effettuano compensazioni in F24 per importi superiori a 700.000 euro, la capienza iniziale del credito può essere ripristinata versando, con ravvedimento, quanto indebitamente usato in compensazione. L'importo riversato può essere recuperato, indicandolo, come pagamento in eccesso, nella dichiarazione Iva o nel modello Unico relativi all'anno a cui si riferisce, presentando un eventuale modello integrativo a favore, se la correzione avviene dopo la scadenza dell'invio della dichiarazione originaria (si veda il Sole 24 Ore del 23 settembre 2016). Da lunedì 24 ottobre 2016, questa integrativa a favore è possibile anche per correggere dichiarazioni relative al 2011 o agli anni successivi

BONUS MOBILI

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, ma solo con la circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, è stato concesso di pagare queste spese con un bonifico non parlante (non soggetto a ritenuta), a differenza di quanto detto dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, secondo la quale se si sceglieva il bonifico, era necessario l'utilizzo di quello per la ristrutturazione edilizia (bonifico "parlante", soggetto a ritenuta). Questo tardivo cambio di orientamento non ha consentito di correggere a marzo 2016 le dichiarazioni relative al 2013, che potevano essere "integrate a favore" solo entro il 30 settembre 2015. Oggi, invece, può essere inviata questa integrativa a favore per il 2013

BONUS EDILIZIA

Le detrazioni del 36-50% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio o sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici o quelle del 55-65% sul risparmio energetico vanno ripartite in 10 rate annuali, iniziando dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati effettuati i pagamenti, anche se in acconto e indipendentemente dal momento della fine dei lavori. Per recuperare qualche rata non detratta, le Entrate hanno previsto solo la richiesta di rimborso, senza mai dire nulla circa la possibilità, seppur limitata nel tempo, di presentare l'integrativa a favore (si veda il Sole 24 Ore del 4 aprile 2011). Da lunedì 24 ottobre 2016, ciò è possibile, per correggere dichiarazioni addirittura dal 2011 in poi

AUTOTRASPORTATORI

Per i piccoli autotrasportatori di merci per conto di terzi la deduzione forfettaria giornaliera dal reddito d'impresa per il 2014 è stata inizialmente stabilita con un primo comunicato stampa, il 2 luglio 2015, a 18 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti e a 30 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Solo il 6 agosto 2015 questi importi sono stati aumentati rispettivamente a 44 e a 73 euro (si veda il Sole 24 Ore del 6 luglio 2016). Chi ha presentato l'Unico 2015, considerando gli importi più bassi, può ancora inviare il modello Unico 2015 integrativo a favore, per recuperare le minori imposte dovute a seguito dell'aumento dell'agevolazione e lo potrà fare fino al 31 dicembre 2019

INDENNITÀ AGENTI

Con la circolare 8 novembre 2013, n. 33/E, le Entrate hanno ammesso la deduzione per competenza (e non per cassa) dell'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela per gli agenti, superando la precedente posizione contraria contenuta nella circolare 6 luglio 2007, n. 42/E, e aderendo all'orientamento della Cassazione, univoco in tal senso a partire dal 2009. Se dal 2011 al 2015 si è continuato a dedurre queste indennità per cassa, ci si può adeguare alla deduzione per competenza, oltre che con le modalità contenute nella circolare 31/E/2013, anche presentando le relative integrative a favore. Ciò potrà comportare anche la presentazione di integrative a sfavore, soprattutto per le annualità più recenti

termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. Tuttavia, la proroga al 25 luglio prevista per il primo anno di invio dei dati delle fatture non trova applicazione per le liquidazioni che, pertanto, dovranno essere comunicate già dal 31 maggio. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Gian Paolo Tosoni

Spostata al 25 luglio la prima scadenza relativa alla trasmissione telematica dei dati delle fatture, **sanzioni ridotte** e soppressione della **black list** già dal 2016. In sede di conversione in legge del Dl fiscale 193/2016, viene confermato il nuovo adempimento che prevede la comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni Iva, sebbene con qualche modifica.

A partire dal 2017, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. I dati che dovranno essere inviati restano quelli indicati nella prima versione del decreto, ovvero: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione. La conversione in legge del decreto ha escluso da questo adempimento i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972, ovvero degli agricoltori in regime di esonero, purché situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Dalla lettura della norma emerge, quindi, che gli agricoltori in regime di esonero che però non sono ubicati in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi documentali e contabili ai fini Iva, compreso quello della dichiarazione annuale, dovranno comunque effettuare l'invio dei dati.

I dati dovranno essere comunicati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (come nella versione ante conversione) con l'eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto). Inoltre, solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio).

Viene poi prevista la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi

Confermato il modesto credito di imposta concesso per far fronte all'adeguamento tecnologico necessario per adempiere ai nuovi obblighi ed esteso anche a coloro che esercitano l'opzione per la "fatturazione elettronica" (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). Il credito di imposta è pari a 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018 e spetta solo ai contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 50.000 euro.

A fronte dei nuovi obblighi i contribuenti potranno usufruire della soppressione di alcuni adempimenti, tra cui l'eliminazione dello spesometro, dell'invio del modello Intra 2 e dell'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" dal 2016.

Ridotte, di molto, le sanzioni: per la omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 2 (prima 25) per ogni fattura con un massimo di 1.000 a trimestre (prima 25.000 euro complessivamente). Resta confermata la non applicazione della disposizione sul cumulo giuridico. Viene, inoltre, prevista la riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di 500 euro se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 500 a 2.000 euro (nella versione ante conversione da 5.000 a 50.000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI CRISTINA PIOTTI

L'importante è avere un piano

23.35 | **RAIUNO**

Viaggio in musica con S. Bollani (foto)



DA NON PERDERE

20.15 | **SKY ARTE**

Shakespeare on the rocks

Una singolare messa in scena della Tempesta shakespeariana. Palcoscenico, l'affascinante isola di Stromboli: una pièce che ha fatto epoca.

21.15 | **RAITRE**

Rischiatutto

Una trasmissione storica, in grado di raccontare le passioni degli italiani. In questa nuova veste, è condotta da Fabio Fazio. Ospiti della serata la cantante Annalisa, Fabio Volo e la campionessa di pallavolo Francesca Piccinini.

22.30 | **RETECONOMY**

Terzocanale One

Ospite di Enzo Argante sarà il fotografo Oliviero Toscani, in una puntata che avrà come sfondo la mostra dedicata al pittore fiammingo Rubens a Palazzo Reale (Milano) e che sarà trasmessa nel week-end in streaming su www.ilsole24ore.com.

ATTUALITÀ

13.30 | **RAITRE**

Fuori Tg

Tra app e prestazioni professionali, internet si sta rivelando uno strumento utile per favorire l'occupazione. Ospiti, il sociologo Domenico De Masi e Alessio Maurizi di Radio24.

23.00 | **TV2000**

Today

Il reportage di Emanuela Zuccalà e Simona Ghizzoni in Somaliland, regione della Somalia settentrionale autoproclamata indipendente nel 1991 ma non riconosciuta come autonoma dalla comunità internazionale.

SPETTACOLO

15.30 | **SKY CINEMA 24**

Sicario,

di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, Benicio Del Toro, USA 2015 (121'). Una giovane agente dell'Fbi viene arruolata in una task force governativa per la guerra al narcotraffico.

21.00 | **IRIS**

Gli Spietati,

di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, USA 1992 (131'). Western noir da quattro premi Oscar.

00.40 | **PREMIUM COMEDY**

Il grande Lebowski,

di Joel Coen, con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, USA 1998 (117'). L'antieroe per eccellenza, un surreale racconto dei paradossi.

00.05 | **SKY CLASSIC**

Cronaca di un amore,

di Michelangelo Antonioni, con Lucia Bosé, Massimo Girotti, Gino Rossi, Marika Rokky, Italia 1950 (110'). Un ricco industriale milanese indaga sul passato della giovane moglie, sposata forse un po' troppo in fretta.

RADIO 24

L'anno del dragone

09.05 | **RADIO24 - MIX 24**

Giovanni Minoli ospite Cesare Romiti (foto), presidente Fondazione Italia Cina



Frequenze: **800-080408**

Per intervenire alle trasmissioni:

800-240024 SMS 349-2386666

I Gr possono essere ascoltati anche su:

www.radio24.it

06.15 | America 24

06.30 | 24 mattino - L'Italia si desta

con Alessandro Milan

07.00 | Gr 24

07.20 | In primo piano

08.15 | 24 mattino - Attenti a noi due

con Alessandro Milan e Oscar Giannino

09.05 | Mix 24

di Giovanni Minoli

09.05 | La notizia in 3d

09.30 | Bolle e salamini

10.05 | I gialli della storia

10.30 | Cuore e denari

di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

15.30

Il falco

e il gabbiano

di Giuseppe Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60'

di Simone Spetta

13.45 | America 24

di Mario Platano

14.05 | Tutti convocati

di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano

di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar

di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia

di Sebastiano Barisoni

LA SOPRANO PIÙ STONATA DEL MONDO
Florence Foster Jenkins, ricca ereditiera e generosa mecenate statunitense, è passata alla storia come la soprano più stonata del mondo a causa della sua completa mancanza di doti canore che non le hanno impedito di incidere numerosi dischi. Una donna ignara della propria ridicolaggine, ma animata da una immensa passione per la musica. Di Enrico Ruggeri (foto)

24ORE BUSINESS SCHOOL
MILANO

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Corporate Strategy & International Business

3ª EDIZIONE
MILANO, dal 24 NOVEMBRE 2016

7 mesi / 3 gg. al mese
aula, distance learning & tutoring on line

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilsole24ore.com

Servizio Clienti
tel. 02 3022 3908
fax 02 3022 4462/2034
business.school@ilsole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
tel. 02 3022 3908
fax 02 3022 4462/2034
business.school@ilsole24ore.com

Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Torino, 55 - Music Academy
Roma - Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione corsi e gestione degli eventi al 02 3022 3908

24ORE BUSINESS SCHOOL

WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

MASTER EUROPROGETTAZIONE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI COMUNITARI

Project design, rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti

MILANO, DAL 9 MARZO 2017
MASTER PART TIME con possibilità di stage
7 mesi di formazione in aula (21 giornate) con sessioni in distance learning

SEGUICI SU

Servizio Clienti
tel. 02 3022 3908
fax 02 3022 4462/2034
business.school@ilsole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 Ore Business School ed Eventi
tel. 02 3022 3908
fax 02 3022 4462/2034
business.school@ilsole24ore.com

Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Torino, 55 - Music Academy
Roma - Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione corsi e gestione degli eventi al 02 3022 3908

IL TEMPO www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 07:26 ▼ 16:50** | **Roma ▲ 07:03 ▼ 16:47**

Nord: nubi irregolari e schiarite sino al pomeriggio; maggiore nuvolosità in serata con primi deboli fenomeni. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 12.

Centro e Sardegna: nubi in aumento sulle Tirreniche con piogge dal pomeriggio tra Lazio e Toscana. Discreto sulle Adriatiche con nubi in aumento. Temperature in rialzo a Est, massime tra 9 e 14.

Sud e Sicilia: ancora pioggia in Sicilia, in estensione a fine giornata a Salerno e Tirreniche; nubi e ampie schiarite sui restanti settori. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 22.

Domani

★ ALBA E TRAMONTO: **Milano ▲ 07:27 ▼ 16:49** | **Roma ▲ 07:04 ▼ 16:46**

Nord: molte nubi e piogge sparse, in intensificazione la sera sull'alta Val Padana. Neve dal 1000-1500m. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 13.

Centro e Sardegna: tempo in ulteriore peggioramento sulle Peninsulari con piogge diffuse sulle Tirreniche, intermittenti e irregolari sulle Adriatiche. Temperature in rialzo ad Est, massime tra 13 e 17.

Sud e Sicilia: piogge e temporali su Sicilia, Tirreniche peninsulari e dorsale; variabile e più asciutto sui restanti settori. Temperature in rialzo ad Est, massime tra 16 e 21.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	14	12	Atene	16	18	Stoccolma	9	10
Bari	18	19	Berlino	10	12	Tirana	10	18
Bologna	10	12	Bruxelles	10	8	Vienna	6	12
Cagliari	14	18	Bucarest	9	12	Zurigo	3	8
Firenze	15	16	Copenaghen	8	10	Mondo	OGGI	DOMANI
Genova	11	15	Dublinto	1	7	Hong Kong	21	27
Milano	9	11	Francoforte	7	11	Los Angeles	11	23
Napoli	10	18	Istanbul	1	12	New Delhi	14	27
Roma	17	20	Lisbona	10	12	New York	6	19
Palermo	16	18	Londra	6	12	Rio de Janeiro	17	28
Torino	10	18	Madrid	5	18	Singapore	27	29
Venezia	11	13	Mosca	3	1	Tokyo	16	15
Sole	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Coperto	Piovra	Piovra	Piovra	Piovra	Piovra
			Piovra	Piovra				

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Bilanci. Gli effetti del recepimento della direttiva Ue 2013/34

In nota integrativa anche le passività potenziali

I conti d'ordine escono dallo stato patrimoniale

Davide Cagnoni
Alessandro Germani

Il decreto legislativo 139/15 del recepimento della direttiva 2013/34/Ue, che si applica a partire dal bilancio 2016 per i soggetti solari, ha modificato radicalmente la gestione dei conti d'ordine. Infatti, mentre in passato gli stessi trovavano allocazione in calce allo stato patrimoniale in base all'articolo 2424, comma 3 del Codice civile, con l'abrogazione di questa norma le informazioni vanno indicate in nota integrativa, in base all'articolo 2427, comma 1 n. 9 del Codice.

Può essere utile analizzare ciò che cambia e ciò che resta immutato, tenendo in ogni caso conto che le informazioni da fornire in nota integrativa sono ora individuate nella bozza dell'Oic 12.

Quanto ai cambiamenti, la vecchia norma prevedeva l'obbligo di iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale e faceva espresso riferimento solo alle garanzie prestate, con specifica indicazione di quelle relative a rapporti infragruppo; residualmente si riferiva agli altri conti d'ordine, lasciando al vecchio Oic 22 il compito di declinare le differenti fattispecie. La nuova norma, invece, prevede che la nota integrativa debba indicare: l'importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garan-

zie reali prestate; e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Dunque il focus appare meno concentrato sulle sole garanzie, ma accanto a queste (per le quali va indicata la natura di quelle reali prestate) e agli impegni si fa riferimento alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Evidentemente si tratta di fattispecie differenti da un fondo per rischi e oneri che trova già allocazione nello stato patrimoniale. Ai sensi della bozza dell'Oic 31 (richiamata dall'Oic 12), infatti, nel caso di passività potenziali probabili il cui ammontare può essere determinato solo in modo aleatorio e arbitrario (par. 27) e di quelle possibili (par. 49) va fornita adeguata informativa in nota integrativa. Per quanto concerne gli impegni, è richiesta la specificazione di quelli intercompany, anche nei confronti delle cosiddette "società sorelle" che hanno fatto il loro ingresso nello stato patrimoniale. Ma viene posta un'attenzione particolare per gli impegni relativi al trattamento di quiescenza e simili. Ai sensi della bozza dell'Oic 31, sono tali quegli impegni connessi ai trattamenti previdenziali integrativi (diversi dal Tfr) e alle indennità una tantum spettanti a dipendenti, autonomi e collaboratori alla cessazione del relativo rapporto.

Passando a ciò che resta immutato, va detto che ciò che prima andava fra i conti d'ordine adesso viene trasfuso in nota integrativa, con l'aggiunta delle nuove informazioni sopra evidenziate. Tuttavia la bozza dell'Oic 12 specifica

I punti chiave

01 | COSA CAMBIA
Viene meno l'obbligo di iscrizione in calce allo stato patrimoniale delle garanzie e degli altri conti d'ordine e l'informativa relativa alle garanzie prestate, agli impegni alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sarà invece fornita in nota integrativa

02 | INFORMATIVA
Per le passività potenziali probabili di ammontare non determinabile se non in modo aleatorio e arbitrario e per quelle possibili vanno indicati in nota integrativa: la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili

03 | QUIESCENZA
La voce B1 "per trattamento di quiescenza e obblighi simili", accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal Tfr, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio: fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.; fondi di indennità suppletiva di clientela; fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti

che le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono quelle prestate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Le stesse si distinguono poi in garanzie personali e reali. Nel primo caso il garante risponde indistintamente con il proprio patrimonio (fideiussioni, avalli, lettere di patronage forti, non quelle deboli che rappresentano solo tenui e generiche rassicurazioni al creditore), nel secondo caso invece con beni dati in garanzia (pegni, ipoteche). Sempre ai sensi dell'Oic 12, gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. Si distinguono quelli per cui sono certi l'esecuzione e l'ammontare (acquisto e vendita a termine) da quelli per cui è certa l'esecuzione ma non l'importo (clausole di revisione prezzo). L'importo corrisponde al valore nominale desunto dalla documentazione; se non è quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.

A conti fatti la modifica normativa non snellisce il lavoro del redattore di bilancio. Prima, infatti, bisognava distinguere le fattispecie che andavano fra i conti d'ordine (garanzie prestate, impegni, beni di terzi presso la società) rispetto a quelle che dovevano essere menzionate in nota integrativa (garanzie ricevute, beni della società presso terzi). A seguito della soppressione dei conti d'ordine, invece, tutte queste informazioni sono destinate a confluire in nota integrativa, con l'aggiunta tuttavia di una serie di altre di non immediata interpretazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/1. Quando si configura il delitto

C'è dichiarazione fraudolenta solo con simulazioni

Antonio Iorio

Il comportamento elusivo finalizzato al conseguimento di un risparmio di imposta se realizzato con operazioni effettive non può configurare il nuovo delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici. Per la fattispecie penale sono necessarie operazioni simulate anche perché l'**abuso del diritto** non è più penalmente rilevante. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 48293 depositata ieri.

L'amministratore di una società era stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3 del Dlg 74/2000 (nella versione ante modifiche del 2015). Più precisamente era censurata un'operazione di scissione con successiva rivendita delle quote delle nuove aziende, attraverso cui, secondo l'accusa, erano stati sottratti a tassazione elementi attivi di ammontare superiore alla soglia penalmente rilevante. La Corte di appello aveva confermato la rilevanza penale dell'imputato ma aveva ridotto la pena. Era così stato proposto ricorso per Cassazione lamentando che l'operazione eseguita dalla società non aveva alcuna rilevanza penale: la scissione era stata realmente effettuata e i relativi flussi finanziari trovavano precisa corrispondenza nelle scritture contabili. Mancavano, quindi, gli elementi della falsa rappresentazione delle scritture contabili e della frode, necessari per la rilevanza penale prevista dall'articolo 3.

Nelle more del processo, la difesa aveva evidenziato che in base al Dlg 58/2015 il reato di dichiarazione fraudolenta presuppone ora la presenza di operazioni simulate (che nella specie non

c'erano) e che il Dlg 128/2015 aveva escluso la rilevanza penale delle operazioni abusive.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la condotta censurata era consistita in una scissione e successiva cessione di quote delle nuove società e degli immobili in esse conferiti, finalizzata al conseguimento di benefici fiscali rispetto a una vendita degli immobili stessi.

Tuttavia il nuovo delitto di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 Dlg 74/2000) si consuma in presenza di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, cioè a dire operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero eseguite da soggetti fittiziamente interposti.

La rilevanza penale è invece esclusa in tutte le ipotesi in cui le operazioni, ancorché elusive, perché caratterizzate da uno schermo negoziale finalizzato al vantaggio fiscale, abbiano avuto effettiva esecuzione dando luogo a reali flussi finanziari e al trasferimento dei relativi diritti.

Nella specie, la scissione non poteva considerarsi simulata, né realizzata da soggetti fittiziamente interposti, atteso che le società coinvolte avevano realmente acquisito la proprietà dei beni e pagato il relativo prezzo.

La Cassazione ha precisato che le condotte puramente elusive ai fini fiscali, anche in virtù del nuovo articolo 10 bis dello Statuto del contribuente, non configurano un illecito penale allorché siano state effettivamente poste in essere (e non simulate), annulla rilevando poi che siano prive di sostanza economica e realizzino solo vantaggi indebiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Nuove regole dal 2015

Omesso versamento delle ritenute, basta l'indicazione nel 770

Laura Ambrosi

Il reato di **omesso versamento delle ritenute** si consuma con la semplice indicazione degli importi nel modello 770 solo dopo le modifiche normative al regime penale tributario dello scorso anno. Ne consegue che in passato era necessario per l'illecito il rilascio delle certificazioni ai percipienti.

A fornire questa interpretazione è la Corte di Cassazione, sezione III penale con la sentenza n. 48302 depositata ieri, che trae origine da un procedimento penale per omesso versamento di ritenute per vari periodi di imposta (articolo 10 bis decreto legislativo n. 74/2000).

Dopo la condanna della Corte di appello, il contribuente aveva fatto ricorso per cassazione evidenziando tra l'altro, che in virtù delle modifiche intervenute dal 22 ottobre 2015 con il decreto legislativo n. 158/2015 alcune violazioni contestate non costituivano più reato (per effetto dell'innalzamento della soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro), mentre per altre non era stato provato che le ritenute omesse risultassero dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La precedente versione dell'articolo 10 bis prevedeva, infatti, che gli omessi versamenti dovessero riguardare esclusivamente ritenute certificate a prescindere dalla loro indicazione nel 770. Sul punto la stessa Suprema Corte aveva affermato (per tutte n. 5736/2015 e 19454/2014) che, ai fini della configurazione

del delitto omissivo, il sostituto dovesse necessariamente rilasciare ai sostituiti la certificazione.

Successivamente il decreto legislativo n. 158/2015 ha esteso l'illecito anche alle omissioni risultanti dalla dichiarazione non essendo così più necessaria la prova delle certificazioni ai sostituiti.

Ne è conseguito che, con l'entrata in vigore (22 ottobre 2015) del predetto decre-

IL REGIME PRECEDENTE

Prima del Dlg 158/2015

per l'illecito era necessario il rilascio delle certificazioni ai percipienti

to, per la commissione del reato non sono più necessarie le certificazioni, ma è sufficiente l'indicazione nel modello 770 dell'importo poi non versato.

La Suprema Corte, partendo proprio da questa modifica normativa ha rilevato la correttezza della propria precedente interpretazione: se infatti il legislatore ha ampliato la fattispecie penale estendendola esplicitamente anche alle ritenute indicate in dichiarazione e non soltanto (come per il passato) a quelle certificate, ne consegue che, prima della norma, l'illecito penale doveva escludersi in presenza della sola indicazione degli importi nel 770. Da qui l'accoglimento del ricorso dell'imputato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIA GROUP

Aziende & territorio Liquori, prodotti da forno, aceto balsamico, prosciutti, vini, ciccioli e strutto le eccellenze della regione

Emilia Romagna, grandi sapori di una terra genuina

Gusto e tradizione sono le caratteristiche delle importanti aziende che operano da molti anni sul territorio

Giusti, aceto balsamico da quattro secoli

Oltre 400 anni di esperienza per un gusto sempre unico: l'aceto balsamico **Giusti** ha come caratteristiche peculiari la tradizione e la bontà. L'azienda di Modena, fondata nel 1605 da **Giuseppe Giusti**, è infatti la più antica acetia del mondo. Oggi il prodotto è presente in molti ristoranti gourmet, nei negozi al dettaglio specializzati e anche nella grande distribuzione di alta qualità. All'estero invece è presente in molti Paesi, in particolare in Germania, Stati Uniti, Canada, Francia, Giappone, Corea del Sud (dove l'azienda sta per aprire una propria filiale, per mettere un "piede" in Asia), Australia, Emirati Arabi e in tutti gli stati del Golfo. La storia parla di un prodotto ricercato, tanto da essere il prediletto dalla Real Casa, che si è rifornita di aceto balsamico Giusti dal 1800. Oggi l'azienda, guidata dalla diciassettesima generazione dei maestri acetieri succeduti a Giuseppe Giusti, ha però un volto fresco, con i quasi trenta collaboratori dell'**Amministratore Delegato Claudio Stefani** che hanno quasi tutti un'età compresa tra

i 25 e i 35 anni. L'acetia modenese è anche la più visitata d'Italia, con una media di diecimila presenze l'anno, grazie soprattutto al fornito museo interno (aperto 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 18). L'azienda Giusti è anche inserita nel tour denominato Discover-FerrariPavarottiLand, che permette di scoprire le eccellenze del territorio, compresi i musei Ferrari e il museo di Casa Pavarotti. Una sezione speciale del museo Giusti è riservata principalmente ai bambini, che possono realizzare il loro aceto balsamico utilizzando una batteria di botti colorate, prodotto che poi portano a casa. «Queste iniziative - spiega Claudio Stefani - sono per noi una vera e propria missione. Da azienda antica vantiamo un patrimonio di botti e oggetti storici che intendiamo condividere con tutti». I numeri parlano di un'azienda che fattura ogni anno 6,5 milioni di euro, con un mercato italiano forte (sul territorio nostrano resta il 50% dell'aceto balsamico prodotto), mentre l'estero si rifornisce per un'altra buona metà. Per maggiori informazioni: www.giusti.it ■

**Amministratore Delegato Claudio Stefani****Forno Aia, che gusto!****Il titolare, Maurizio Chiodi**

Nato dalla passione per i sapori genuini dell'Appennino, oggi il **Forno Aia Vecchia** è un punto di riferimento per i rivenditori di Modena e Bologna, con estimatori anche in Lombardia e all'estero in Olanda e Singapore: «Dove siamo arrivati - spiega il responsabile, **Giovanni Leoni** - grazie a un turista, che ha assaggiato i nostri prodotti e ne ha chiesto una fornitura nel suo Paese di origine». Il Forno Aia Vecchia, che quest'anno festeggia i 10 anni di attività, ha vissuto varie fasi, tutte importanti: fondato da **Maurizio Chiodi**, è nato come piccolo centro di produzione di pane e della tradizionale crescentina nella sede di Pavullo nel Frignano (località Castagneto), dove ancora attualmente opera. Nel 2011 l'acquisizione di un laboratorio per la produzione di pasta fresca e prodotti gastronomici nella vicina Serramazzoni. «La nostra missione è consegnare al pubblico i prodotti nati dalle antiche ricette di famiglia, per rievocare il ricordo di profumi e sapori che un tempo si sprigionavano da tutte le cucine dell'Appennino modenese». La distribuzione è curata in proprio dall'azienda.

Info: www.fornoaiavecchia.it ■**I Ciccioli d'Italia**

Ciccioli e strutto portati in tutt'Italia, tenendo presente le esigenze dei singoli territori. Ecco la prerogativa di **"Gigi il Salumificio"**, azienda di Castelnuovo Rangone (Modena) nata dall'intuizione di **Mauro Reggiani** e dedicata al **papà Luigi**, scomparso nel 1967. L'azienda è rimasta a guida familiare: all'amministratore unico Mauro Reggiani si sono affiancati i figli **Luigi** (responsabile area finanziaria ed export) e **Luca** (per la parte produttiva). La peculiarità di "Gigi il Salumificio" è adattare ciccioli e strutto alle richieste delle diverse aree geografiche italiane. Molto apprezzata la Coppa di Testa, che si fa con le parti magre della testa di suino ma con impasto morbido grazie all'utilizzo di molta lingua. La più consumata è quella rossa, ma ci sono zone che amano anche quella "al naturale" un po' più scura. I prodotti aziendali sono realizzati per la grande industria e con marchio proprio per la grande distribuzione e la vendita al dettaglio in Emilia Romagna. Altra importante caratteristica è la Camera Bianca che consente di affettare in proprio i prodotti dell'azienda. Info: gigisalumificio.it ■

**Luigi, Mauro e Luca Reggiani****Qualità da vent'anni****Vice Pres. Valentina Agnani**

Un ventennio di tradizione e qualità. Festa per **Suincom**, azienda di Solignano di Castelvetto (Modena) nata nel 1996 dall'intuizione di un gruppo di manager e subito ai vertici nazionali nella lavorazione e commercio di carni suine. Oggi, grazie alle acquisizioni di Bp Prosciutti, specializzati nei prosciutti crudi, e Royal Prosciutti con il moderno impianto di Sala Baganza con capacità produttiva di oltre un milione di prosciutti in stagionatura e abilitato al mercato Usa, il gruppo Suincom controlla tutta la filiera del crudo. Fatturato vicino ai 250 milioni, quota export al 30%, oltre 350 addetti, più di 90 milioni di kg di carni lavorate nel 2015. «Sono orgoglioso della squadra creata - afferma **Roberto Agnani**, presidente Suincom - siamo un riferimento per le migliori industrie della salumeria e per la clientela del prosciutto crudo, DgO, grossisti e importatori stranieri». L'ultimo nato è Gran Naturale, prosciutto crudo di alta qualità senza conservanti e glutine, stagionato solo con sale marino naturale: diversi formati con stagionatura minima di 10 mesi per un prodotto leggero e naturale. Info: www.suincom.it ■

Vini di alta qualità

Con 113 anni di storia, la **Cantina di Carpi e Sorbara** è tra le cantine sociali più antiche d'Italia. Una tradizione che si sposa con l'innovazione, permettendo all'azienda di contare su 5 stabilimenti sparsi tra l'Emilia (nelle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna) e Mantova. La produzione è incentrata sui Lambruschi, ma grazie all'acquisizione della cantina bolognese di Bazzano vengono prodotti anche Pinognetti, Barbera, Chardonnay e Merlot. La maggior parte della produzione è legata al vino sfuso, anche se è in aumento la produzione di imbottigliato, che oggi raggiunge quota 15%. Proprio le bottiglie, ma anche lo sfuso, girano in tutt'Italia e all'estero: in Spagna e Messico ma anche Svezia, Cina e Usa. E la grande scommessa è proprio quella di incrementare la vendita di bottiglie di vino in Italia e soprattutto all'estero. Obiettivo sul quale i responsabili della Cantina - produzione media annua di 450 mila quintali di uva, fatturata medio di 25 milioni e circa 30 addetti al lavoro - hanno intenzione di investire tanto nell'immediato futuro. Info: www.cantinadicarpi-sorbara.it ■

**Presidente Rossi Fausto Emilio****Casoni, il marchio della qualità dal 1814**

Questa è una storia imprenditoriale che nasce e cresce nella nebbia, nei fumi degli alcolici e degli alambicchi. È una storia di tenacia, capacità e fortuna. Una storia di duecento anni ed ancora due. Nel 1814 i fratelli **Casoni** decidono di aprire sotto casa, in vicolo Piave, un piccolo officio artigiano. È la fonte di reddito della famiglia nel nebbioso paese di Finale Emilia, immerso nella Bassa Pianura Padana. L'attività prosegue da padre in figlio per molti decenni. L'officina diventa distilleria conosciuta e rinomata e i suoi prodotti sono noti in paese e dintorni. A listino della distilleria ci sono ormai Amaretto, Sassolino, Alchermes, Mandorla e menta per dolci, Nocino, liquore al caffè e zabajone, Sambuca e, soprattutto, Anice. Nel 1945, al ritorno dalla Campagna di Russia, Enea Casoni si rimbocca le maniche per rimettere assieme l'attività produttiva e commerciale distrutta e interrotta dal secondo conflitto mondiale. Sul finire degli anni 60 viene a mancare improvvisamente e la gestione passa così al figlio **Mario**, già impegnato in una brillante carriera di pilota di automobili. È proprio Mario (che otterrà il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro) che riesce a far fare alla Casoni il salto di qualità accompagnandola verso una crescita di volumi e fatturato molto significativa e rendendola una realtà consolidata del tessuto sociale della provincia e nel comparto imprenditoriale italiano. Arrivano gli anni dell'Italia da bere, dei

mignon, delle pere e le erbe che crescono in bottiglia, dei cocktail che fanno la storia. La Casoni si afferma nel mondo degli Spirits per i suoi prodotti di qualità; si internazionalizza aprendo uno stabilimento in Slovacchia e raddoppia gli stabilimenti a Finale Emilia. Crescono i successi, si vanno a cercare ricette e liquori di altre regioni italiane. Liquirizia, Limoncello e Amari di Erbe fanno crescere ancora il già ricco portfolio offerto dall'azienda Casoni. Oggi la Casoni Fabbricazione Liquori è un'azienda ancora a conduzione della famiglia. Alla qualità si sono affiancate nuove tecnologie e ai prodotti di storia e tradizione si sono affiancati nuovi prodotti nati dalla costante ricerca di sapori pieni ed accattivanti che si mantengano nella linea di assoluta eccellenza che gli è stata riconosciuta. Dagli alambicchi della Casoni escono ancora fumi alcolici che si mescolano alla nebbia e che in duecento anni ed ancora due hanno fatto crescere una realtà di successo. ■

**Il nuovo Gin Tabar**

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Politiche sociali. Nel decreto attuativo della legge 212/16 individuati i requisiti per l'accesso alle nuove misure di assistenza

Piani su misura per i disabili gravi

La valutazione dei bisogni affidata a commissioni composte da tecnici e sanitari

Mauro Pizzini

Piani d'intervento tarati sugli specifici bisogni della persona assistita, soluzioni abitative organizzate come spazi domestici per allontanare l'idea dell'ospedalizzazione, opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro.

Sono questi alcuni dei punti cardine del decreto del ministero del Lavoro attuativo della legge 112 del 22 aprile 2016 (cosiddetta del "Dopo di noi") che lo scorso 10 novembre ha ottenuto il via libera della Conferenza unificata. Una legge, la 112/16, che ha l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui mancano i genitori e di incrementare le risorse per l'integrazione - con dote di 90 milioni per il 2016, ripartiti (si veda la tabella a fianco) su base regionale - e lo sviluppo di una rete di protezione attraverso iniziative che vanno dall'istituzione di un fondo per l'assistenza successiva alla scomparsa dei genitori/familiari all'introduzione di regimi fiscali agevolati per l'assistenza.

Elemento cardine per l'individuazione dei requisiti per l'accesso del disabile grave alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo introdotto dalla legge 112/16 è la "valutazione multidimensionale" effettuata da equipe regolamentate dalle Regioni, le quali analizzano le capacità della persona di curare se stessa, inclu-

duazione dei requisiti per l'accesso del disabile grave alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo introdotto dalla legge 112/16 è la "valutazione multidimensionale" effettuata da equipe regolamentate dalle Regioni, le quali analizzano le capacità della persona di curare se stessa, inclu-

NEL TESTO NORMATIVO

Per accompagnare il percorso verso l'autonomia previste soluzioni di co-housing. Servizi di collocamento coinvolti per il reinserimento

sa la gestione di interventi terapeutici, la mobilità, la comunicazione e altre attività cognitive, le attività strumentali e relazionali della vita quotidiana. «Queste commissioni - spiega l'onorevole Ileana Argentini, promotrice della legge 112 - saranno composte da un lato da sanitari, dall'altro da associazioni e tecnici degli enti locali». In base alla valutazione effettuata

verrà definito un progetto personalizzato per il disabile in cui sono individuati gli specifici sostegni e una figura di riferimento - il case manager - che ne curerà la realizzazione. Si tratta di una novità fondamentale perché in questa maniera si terrà conto dei bisogni di ogni singola persona».

In vista del venir meno del sostegno genitoriale nel progetto è previsto un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia del disabile e la sua uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei fuori dal contesto familiare. Il decreto fissa le condizioni abitative, prevedendo anche gruppi appartamento o soluzioni di co-housing. Si tratta di soluzioni che devono prevedere l'ospitalità per non più di cinque persone (ma deroghe possono essere stabilite dalle Regioni) ed essere organizzate come spazi domestici, garantendo se possibile la presenza di oggetti e mobili propri.

Per favorire l'inserimento del disabile, il decreto stabilisce che i progetti personalizzati siano con-

divisi con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge 68/99 e includano la possibilità d'inserimento della persona in programmi di politiche attive del lavoro anche nella forma di tirocin: «Misure già previste - spiega Argentini - ma che vanno ribadite per abbattere una barriera culturale come quella di ritenere il disabile grave incapace di lavorare».

Il decreto definisce anche i criteri d'accesso alle misure del fondo, tenendo conto delle limitazioni dell'autonomia del disabile, dei sostegni che può fornirgli la famiglia, della condizione abitativa ambientale e delle condizioni economiche sue e della famiglia. Viene garantita comunque la priorità d'accesso ai disabili gravi senza entrambi i genitori e del tutto privi di risorse economiche, ai disabili con genitori non più in grado di garantire ad essi nel futuro prossimo un sostegno genitoriale per una vita dignitosa e ai disabili inseriti in strutture residenziali dalla caratteristica molto diverse da quelle previste dal decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il 2016 dote di 90 milioni

Il riparto del fondo per la disabilità grave su scala regionale

Regioni	Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni (%)	Risorse (euro)
Abruzzo	2,2	1.980.000
Basilicata	1,0	900.000
Calabria	3,4	3.060.000
Campania	10,1	9.090.000
Emilia Romagna	7,3	6.570.000
Friuli V. G.	2,0	1.800.000
Lazio	10,1	9.090.000
Liguria	2,5	2.250.000
Lombardia	16,7	15.030.000
Marche	2,6	2.340.000
Molise	0,5	450.000
Piemonte	7,2	6.480.000
Puglia	6,9	6.210.000
Sardegna	2,9	2.610.000
Sicilia	8,6	7.740.000
Toscana	6,1	5.490.000
Umbria	1,5	1.350.000
Valle d'Aosta	0,2	180.000
Veneto	8,2	7.380.000
Totale	100,0	90.000.000

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI E IPERAMMORTAMENTO

Per i distributori automatici prima apertura sui bonus

Prima apertura a valutare l'estensione dell'iperammortamento anche alle spese sostenute dal settore dei distributori automatici di cibi e bevande per mettersi in regola con i nuovi obblighi di trasmissione dei dati fiscali. La proposta di Confida (l'associazione di settore), come ha spiegato il viceministro all'Economia, Luigi Casero, «può essere una cosa utile per far sì che anche in questo campo

che è molto avanzato tecnologicamente ci possa essere un contributo complessivo da parte dello Stato, su questo ci lavoreremo nei prossimi giorni e spero di poter dare una risposta positiva». Il costo sostenuto dalle aziende del settore per adeguarsi alla trasmissione dei corrispettivi è stato stimato dal presidente di Confida, Piero Lazzari, in 45 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Cassa ragionieri, dal 2017 versamento contributi con F24

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti firmato ieri la convenzione con la Cassa di previdenza dei Ragionieri (Cnpr), che consente di utilizzare il modello F24 per la riscossione dei contributi

previdenziali e assistenziali. L'accordo, precisa una nota dell'agenzia delle Entrate, è valido per un triennio.

Dal 2017, dunque, gli iscritti alla Cassa Ragionieri potranno, con un'unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. A breve l'Agenzia definirà i codici da indicare nel modello F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Senza l'espressa autorizzazione del direttore scatta il licenziamento disciplinare

Il cronista ospite della tv concorrente viola l'esclusiva

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Viola l'obbligo di esclusiva connesso al rapporto di lavoro subordinato il giornalista che abbia partecipato ad alcune trasmissioni di contenuto politico e di attualità di un'emittente tv concorrente, concretizzandosi esercizio di un'attività lesiva degli interessi aziendali. La Cassazione ha confermato questa conclusione con la sentenza n. 23348 depositata ieri,

sul presupposto che il contratto di lavoro giornalistico prevede l'obbligo di esclusiva del giornalista assunto a tempo pieno, il quale deve essere espressamente autorizzato dal direttore per svolgere incarichi esterni al perimetro aziendale e non può svolgere attività chesiano, comunque, in contrasto con gli interessi del gruppo.

Precisa la Cassazione che la partecipazione a tre differenti

trasmissioni di un'emittente concorrente, concretizzatesi in una attività professionale di commento di notizie di attualità, ivi compresi i risultati di una consultazione elettorale, integra gli estremi dell'esercizio diretto di attività giornalistica in contrasto con gli interessi aziendali.

Il caso esaminato dalla Corte, che si è attenuta alle conclusioni della Corte d'Appello di Roma,

era relativo al licenziamento disciplinare intimato a un giornalista Rai per avere partecipato ad alcune trasmissioni di una tv regionale in concomitanza, in un caso, con un giorno di malattia, e in un altro caso nell'orario nel quale era di turno in redazione.

A rendere più grave il quadro nei confronti del giornalista soccorreva il rilievo per cui in occasione di altri eventi il professioni-

sta aveva previamente richiesto l'autorizzazione, derivandone, ad avviso del datore di lavoro, la consapevolezza del giornalista circa la violazione della normativa contrattuale sull'obbligo di esclusiva.

Sia in primo che in secondo grado il licenziamento era stato ritenuto giustificato sul piano oggettivo e soggettivo, essendo stata giudicata la partecipazione del giornalista alle trasmissioni della tv concorrente in palese contrasto con i limiti posti dalla disciplina collettiva in tema di esclusiva.

Erastata, invece, rigettata, late-

si del giornalista secondo cui il suo intervento nell'emittente regionale non costituivano esercizio diretto di attività giornalistica, ma semplice manifestazione di opinioni nel contesto di una partecipazione estemporanea ad eventi televisivi. La Cassazione ha ripercorso le argomentazioni rese dalla Corte d'Appello e confermato la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento sulla scorta dei parametri indicati dalla contrattazione collettiva di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunicato sindacale

Il Coordinamento delle Rsu del Gruppo 24 Ore, alla luce della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, avvenuta nell'assemblea degli azionisti del 14 novembre, ribadisce l'urgenza di un confronto sui temi inerenti la procedura di ricapitalizzazione del Gruppo 24 Ore e sul Piano industriale 2016/2020.

Le Rsu, come ampiamente evidenziato in questi giorni, si

riserveranno di valutare nel merito il contenuto del Piano, circa la sua coerenza con gli obiettivi sindacali fin qui esposti, con particolare riferimento a questioni inerenti il taglio del costo del lavoro, dichiarando inaccettabile qualsiasi "semplificazione" che non tenga conto del lavoro sindacale fin qui svolto.

Le Rappresentanze sindacali Gruppo 24 Ore: Poligrafici Milano e Carsoli - Grafici Milano, Carsoli, Roma e Trento - Radio 24 - Cultura



Nel centro di Milano a due passi dalla celebre Torre Velasca, in via Pantano 26, in un edificio di valore storico e sotto la tutela della Soprintendenza, disponiamo di 17 appartamenti di alto livello con finiture di pregio, da 70 a 260 mq con terrazzo e box.

Classe energetica G.
Consegna prevista per Settembre 2017.
Valutiamo permute.



CA' LITTA La tradizione che guarda al futuro
Urban Up - Unipol Projects Milan



Informazioni :
02/76000069
www.residenzacalettamilano.com

Incaricata vendita :
Sarpi®
Dal 1956 La Tua Guida Immobiliare



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**STALKING****Facebook e cd hard: reato la minaccia**

Stalking per l'ex fidanzato che minaccia con numerosi Sms la sua ex di pubblicare su Facebook i Cd con i filmati dei loro rapporti intimi. Un "avvertimento" corredato anche dall'informazione che gli stessi sarebbero stati inviati anche al nuovo compagno della vittima degli atti persecutori. La Cassazione, conferma la condanna, per il reato previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, a carico del ricorrente che oltre alle dichiarazioni d'intenti era passato anche ai fatti, inviando il materiale hard sul luogo di lavoro della parte offesa.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 16 novembre 2016 n. 48268

PROCEDIMENTO PENALE
«Traffico» di rifiuti senza tennità

Esclusa la non punibilità per la particolare tenuità del fatto in caso di attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nello specifico, rottami ferrosi, senza il titolo abilitativo. Negata l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale perché il reato era continuato.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 novembre 2016 n. 48318

Fallimento. Il professionista e il cessionario dell'azienda partecipano alla fattispecie di reato per distrazione

Bancarotta per chi acquista sotto prezzo

Va provato il contributo apportato in concreto all'operazione fittizia

Bernardo Bruno

Il cessionario della società fallita, unitamente al consulente che sovrintende alla conclusione dei relativi contratti, risponde di **concorso esterno in bancarotta fraudolenta** patrimoniale per **distrazione**, laddove sia provato il contributo apportato all'operazione fittizia. Il principio è stato oggetto di richiamo ad opera della sentenza 42572, pubblicata il 7 ottobre, con cui la Suprema corte ha evidenziato la rilevanza illecita degli atti di cessione e di affitto dell'azienda in stato di insolvenza, concretamente idonei a determinare il depauperamento del patrimonio e delle attività produttive, in pregiudizio ai creditori.

In tema di reati fallimentari è oggi pacifico il concorso di terzi, estranei alla compagine della società fallita, che assumano un contegno idoneo a pregiudicare gli interessi del ceto creditorio

(si veda tra le tante, Cassazione, sezione V, 26/4/2011, n. 27367, rv. 250409).

Con precisa attinenza alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, cui l'articolo 216 della legge fallimentare commina la grave sanzione della

NEL MIRINO DEI GIUDICI

La costituzione di una newco cessionaria che concorra alla distrazione patrimoniale e il contributo di chi predispone i relativi atti

reclusione fino a 10 anni, la Corte di cassazione ha chiarito che «il soggetto esterno alla società può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella del cd. *intraneus*, nella consapevolezza della funzione di supporto alla "distrazione", intesa quest'ultima come sottra-

zione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento», valorizzando la mera «incidenza causale dell'azione dello stesso *extraneus* ai fini distrattivi (Cassazione, sezione 5°, 26/06/1990; Cassazione, sezione 5°, 19/3/199, n. 6470, rv. 213811; Cassazione, sezione 5°, 27/6/2012, n. 39387, rv. 254319)». Limitatamente al concorso, rileva la dimostrazione della volontarietà dell'apporto e della consapevolezza che esso incida in modo determinante sul complessivo depauperamento del patrimonio sociale, su cui la legge pone un preciso vincolo di disponibilità, finalizzandone l'impiego all'adempimento delle obbligazioni contratte nel corso dell'attività di impresa.

La giurisprudenza precisa che il dolo può desumersi, anche implicitamente, dall'esame delle circostanze concrete o dal mero contegno omissivo serbato dal

fallito in violazione agli obblighi di verità sanciti ai sensi dell'articolo 87 della Lf (Cassazione 41429 del 03/10/2016). Per l'effetto, l'amministratore di una società con cui l'azienda in stato di insolvenza conclude un contratto di cessione o locazione a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato o da cui non percepisce il pagamento del corrispettivo pattuito, concorre nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione unitamente al consulente che, consapevole dei propositi illeciti perseguiti dalle parti, predispone la stipulazione dei relativi atti. I giudici di legittimità, nella specie, hanno valorizzato la vicinanza temporale delle operazioni, i vincoli di conoscenza con il fallito, il mancato pagamento di un prezzo congruo e la distrazione di rilevanti commesse trasferite a una costituita newco, rilevando l'attuazione di un'operazione sostanzialmente fittizia. Facen-

do proprio un orientamento oggi consolidato e predominante, la Corte di Cassazione ha ribadito che «integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Cassazione, sezione 5°, 22/1/2013, n. 17965, rv. 255501; sezione 5°, 10/1/2012, n. 10778, rv. 252008), specificazione del consolidato principio per cui costituisce attività distrattiva anche l'operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell'impresa senza che l'equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento», estendendo la censura mossa anche al «contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato» stipulato «al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condominio. Via libera alle sopraelevazioni a norma

Sì al piano in più ma antisismico

Patrizia Maciocchi
ROMA

Via libera alla **sopraelevazione** solo se la nuova opera e l'intero edificio sono in grado di resistere a un **sisma**. E la prova dell'idoneità a fronteggiare il rischio la deve fornire l'autore della sopraelevazione.

La Cassazione, (sentenza 23256, relatore Antonio Scarpa) accoglie il ricorso del condominio per la parte in cui affermava che la realizzazione di un nuovo appartamento sul terrazzo di proprietà esclusiva di una condomina pregiudicava la stabilità di un fabbricato posto in un'area critica dal punto di vista geologico. La proprietaria di un appartamento e di una terrazza al settimo piano aveva ottenuto dall'assemblea un via libera per coprire il tetto del suo immobile in modo da arginare le infiltrazioni d'aria provenienti dalla lastrica solare. Difatti la signora aveva realizzato un nuovo appartamento. Un'opera, secondo il condominio, pericolosa per la staticità dell'edificio. La signora aveva avuto però partita vinta in entrambi i gradi di merito. Il Ctu della Corte d'appello aveva escluso che il maggior carico creato dalla condomina mettesse a rischio la stabilità, in caso di terremoto, di un edificio che comunque non era in linea con la normativa antisismica.

La Cassazione ricorda che l'articolo 1127 del Codice civile pone dei limiti al diritto di sopraelevazione legati alla staticità dell'edificio, all'aspetto architettonico e alla diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti. Il riferimento alle condizioni statiche va inteso come un divieto assoluto di sopraelevare, superabile solo se il proprietario, con il consenso di tutti i condòmini, si addossa l'onere di consolidare in fabbricato in modo che possa reggere il nuovo peso. La sopraelevazione

non è vietata solo quando le strutture non sono in grado di reggere il peso ma anche quando, «una volta elevata la nuova fabbrica non permettano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica». Per questo le leggi antisismiche che prescrivono particolari cautele tecniche nella sopraelevazione, in considerazione delle caratteristiche del territorio, vanno considerate parte integrante dell'articolo 1127.

La domanda di demolizione può essere, dunque, bloccata solo dalla prova che sopraelevazione e palazzo sono in linea con la normativa antisismica (legge 64/1974). Solo la presentazione di un progetto antisismico, dopo verifica di struttura e fondazioni, permette di superare la presunzione di pericolosità che deriva dall'insosservanza delle prescrizioni della normativa speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti dei consumatori. Secondo le Sezioni unite l'iscrizione all'Elenco nazionale è necessaria per intervenire ad adiuvandum nelle cause dei privati

In giudizio le associazioni iscritte

Le **associazioni dei consumatori** potevano intervenire *ad adiuvandum* nei giudizi promossi da singoli privati anche prima che venisse introdotta la **class action**. Ma per farlo dovevano comunque iscriversi all'Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, previsto dall'articolo 5 della legge 281/1998. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione, nella sentenza 23304/2016, depositata ieri.

La sentenza interviene su una lunga vicenda nella quale alcuni

risparmiatori hanno fatto causa a una banca per chiedere un risarcimento dei danni loro causati dalla negoziazione di prodotti finanziari. Nella causa si erano inserite ad adiuvandum (intervento adesivo, articolo 105, comma 2, del Codice

PROBLEMA NON SUPERATO

Il procedimento iniziato prima dell'introduzione della class action. Ancora oggi dubbia la legittimazione senza registrazione

di procedura civile) un'associazione e un comitato, seguendo una prassi che all'epoca (2004) era diffusa perché mancava una norma sulla class action (introdotta nel Codice del consumo nel 2007) e si voleva creare una pressione "politica" per ottenerla.

Difronte a queste prassi, la giurisprudenza ha oscillato tra un indirizzo che ammetteva il ruolo delle associazioni in maniera ampia e uno che invece era più restrittivo. Con il passare del tempo, ha prevalso quest'ultimo orientamento, che richiedeva che l'associazione

avesse nella causa un interesse "diritto" e specifico.

Ora si aggiunge la posizione delle Sezioni unite, che "supera" la questione dell'interesse stabilendo che quel che conta è l'iscrizione nell'Elenco delle associazioni: possono stare in giudizio solo quelle iscritte.

Il ragionamento dei giudici parte dal fatto che, prima dell'introduzione della class action, della legittimazione delle associazioni ad agire si occupava l'articolo 3 della legge 281/1998, che stabiliva quali azioni fossero consentite alle asso-

ciazioni, riferendosi comunque solo a quelle iscritte nell'Elenco. Una questione che la sentenza definisce «dirimente», perché se l'articolo 3 dava alle associazioni la facoltà di agire per la tutela collettiva degli stessi diritti riconosciuti ai consumatori, «a maggior ragione» è possibile che esse intervengano ad adiuvandum nel giudizio promosso dal singolo consumatore.

La sentenza lascia comunque aperta la questione del ruolo delle associazioni nel regime attuale, quello della class action (Codice del consumo, articolo 140-bis), qualora esse non siano iscritte all'Elenco.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Ogni giorno news e approfondimenti

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La settimana bianca a bordo delle nostre vetture con gomme invernali

MERCEDES VITO 9 POSTI

OPEL MOKKA X 4X4

Sicily by Car auto **europa**

Numero Verde **800-334440**

091.6390311 - 091.6390324
091.6390301 - 091.6390302

www.sicilybycar.it
sbc@sbc.it

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

In breve



ALIMENTI
È reato la cattiva conservazione



Per ritenere configurabile il reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione non sono necessari né un previo accertamento della commestibilità del cibo né il verificarsi di un danno alla salute del consumatore: basta valutare la non conformità delle modalità di conservazione alle norme igienico-sanitarie. Il Tribunale ha sanzionato i titolari di un chiosco alimentare che esponeva alla clientela formaggi e salumi deteriorati per il caldo e gli insetti.
Tribunale di Aosta - Sezione penale - Sentenza 30 giugno 2016 n. 345

AUTOMOBILI

Non rottamabile l'auto sequestrata

Il proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, di cui sia stato nominato custode, non può procedere alla demolizione sino allo scadere del termine del fermo amministrativo. Il rispetto del vincolo imposto sul bene esclude, infatti, qualsiasi utilizzo non autorizzato dello stesso, anche la sua distruzione.
Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 5 luglio 2016 n. 3519

A CURA DI **Andrea A. Moramarco**

Tribunale di Roma. Secondo la sezione imprese per la nullità era necessario contestare la delibera nei termini

Conferimento di capitale non simulato

La cessione di partecipazioni senza corrispettivo non è causa di invalidità

Antonino Porracciolo

■ Non è configurabile la simulazione del conferimento di capitale effettuato in base a una delibera assembleare di aumento delle partecipazioni sociali. Lo sostiene il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (giudice Cecilia Bernardo), in un'ordinanza dello scorso 19 agosto.

Il provvedimento conclude un giudizio cautelare. La ricorrente, nell'interesse del figlio minore, aveva esposto che i nonni del bambino, soci al 50% di una Srl, avevano deliberato l'aumento di capitale della società e poi ceduto la nuda proprietà di tutte le partecipazioni societarie alla convenuta. Quest'ultima era quindi diventata piena proprietaria delle quote dopo il decesso dei due soci. Se-

condo la ricorrente, la delibera di aumento di capitale e la successiva cessione erano nulle, sicché le quote della Srl, non essendo mai uscite dal patrimonio del nonno del ragazzo, erano en-

IL COLLEGAMENTO

All'accordo simulatorio dovrebbe partecipare anche l'amministratore che però non ha titolo negli atti relativi all'organizzazione societaria

trate a far parte dell'asse ereditario del "de cuius". Ditali quote la ricorrente aveva quindi chiesto il sequestro giudiziario previsto dall'articolo 670 del Codice di procedura civile; quello, cioè, ammesso quando è controversa

la proprietà di beni ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

Nel respingere la domanda, il giudice osserva che, per mettere in discussione la validità dell'aumento di capitale, sarebbe stato necessario contestare la relativa delibera assembleare davanti al tribunale. E poiché - si legge nell'ordinanza - è pacifico che tale delibera non era stata impugnata nel termine di tre anni previsto dall'articolo 2479-ter del Codice civile, la stessa era ormai definitivamente produttiva di effetti. Né, comunque, è causa di invalidità - prosegue il Tribunale - la cessione di partecipazioni sociali senza il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario.

La ricorrente aveva dedotto, in subordine, che l'aumento di

capitale e la cessione delle quote fossero atti simulati, che costituivano, in effetti, una donazione priva dei requisiti di legge per assenza di testimoni. Sul punto, il Tribunale osserva che il conferimento in una società di capitali già costituita è atto con il quale il socio e il terzo realizzano, rispettivamente, la volontà di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società o di far ingresso nella compagnia sociale. Tale apporto - aggiunge l'ordinanza - «trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale», sicché le condizioni di validità del conferimento (sotto il profilo della sussistenza della volontà) «non possono essere esaminate indipendentemente da quelle» della stessa delibera.

In ogni caso, «non è configu-

rabile la simulazione del conferimento». Infatti, all'accordo simulatorio dovrebbe partecipare, insieme a chi è tenuto a effettuare il versamento, anche l'amministratore.

Tuttavia, quest'ultimo, anche se sia stato delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della delibera, non ha poteri legali di rappresentanza negli atti di gestione che riguardano l'organizzazione della società; egli non è dunque «legittimato» a concludere la Cassazione nella sentenza 17467/2013, citata dal Tribunale di Roma - a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti». Così il giudice ha negato il sequestro delle quote in contestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Milano. Gratuito patrocinio

Avvocato pagato anche se presenta in ritardo l'istanza

Selene Pascasi

■ Salvo il diritto al compenso, per l'avvocato della parte ammissa al patrocinio statale che depositi in ritardo l'istanza di liquidazione. Ciò, anche se, decorsi i termini previsti dal Testo Unico sulle spese di giustizia, il Tribunale abbia pronunciato il «non luogo a provvedere» sulla domanda. Il legale, infatti, pur senza impugnare tale decisione, può sempre attivarsi con giudizio ordinario per chiedere il pagamento delle spettanze. A precisarlo, è il Tribunale civile di Milano, con ordinanza del 17 settembre 2016.

Protagonista il legale di una signora ammissa, per la causa di separazione dal coniuge, a fruire del patrocinio a spese dello Stato. Di qui, l'istanza del difensore tesa ad ottenere, a processo concluso, la corresponsione del proprio onorario. Pretesa respinta dal collegio, che pronuncia il non luogo a deliberare, aderendo, così, all'indirizzo della Nona sezione civile espresso, ad esempio, con decreto del Tribunale di Milano del 22 marzo 2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 2016) in occasione dell'entrata in vigore, il primo gennaio 2016, del riformato testo dell'articolo 83 del Dpr 115/2002.

Con la legge 208/15 - spiegano i giudici - l'articolo 83 si arricchisce del comma 3-bis, a norma del quale il decreto di pagamento (da pronunciarsi con atto separato e distinto dalla sentenza, rileva la Cassazione con la pronuncia 7504/2011) «deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore». Del resto, prosegue il Tribunale milanese, il giudice, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, perde il potere di assumere decisioni, compreso quello

di provvedere alla liquidazione.

Un eventuale intervento, annota la giurisprudenza di legittimità (trale altre, la sentenza 18204/08, con la quale la Cassazione aveva precisato, seppur con riferimento alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, come essa vada effettuata dal giudice dinanzi al quale pende il processo, posto che, una volta dichiarata l'estinzione, perde il potere di provvedere alla liquidazione, che potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione) sarebbe «illegale o comunque abnorme». Tuttavia, si puntualizza, il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal diritto di ottenerlo, ben potendo agire con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento.

Soluzione abbracciata, nel caso concreto, dall'avvocato della separata, il quale - anziché impugnare il decreto con cui il Collegio aveva optato per il non luogo a deliberare sull'istanza di liquidazione - chiede, proprio sulla scorta dell'interpretazione seguita dai giudici, autonoma liquidazione della sua parcella in via ordinaria, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione. Domanda proposta, correttamente, nei confronti del ministero della Giustizia, quale soggetto legittimato passivo a resistere (Cassazione, sentenza 10239/13).

La controversia promossa, d'altro canto, non rientra - si osserva nell'ordinanza in esame - tra quelle indicate dall'articolo 170 del Testo unico sulle spese di giustizia 115/2002, non costituendo un'opposizione «al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del moneritributivo di competenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. Per l'avvocato generale la competenza esclusiva può essere derogata per evitare abusi

Assicurazioni: controlli anche da un altro Stato

Marina Castellaneta

■ Il diritto Ue non può essere utilizzato per aggirare le regole. Sì, quindi, alla libera prestazione dei servizi nel settore delle assicurazioni, ma garantendo la tutela degli assicurati. Lo ha chiarito l'Avvocato generale Bot che, nelle conclusioni depositate il 9 novembre (causa C-559/15), pone un freno a un principio cardine come il controllo del Paese di origine per evitare l'abuso del diritto.

La questione approdata a Lussemburgo è stata posta dal Consiglio di Stato italiano. Questi i fatti. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

(Ivass) aveva vietato l'attività di una società di assicurazione con sede in Romania ma, secondo l'Ivass, sotto il controllo di un cittadino italiano, radiato dal registro degli intermediari. L'autorità italiana aveva chiesto ai colleghi rumeni di intervenire ma, trincerandosi dietro il mancato recepimento delle Linee Guida approvate da Bruxelles, nulla era stato fatto.

Era scattato, così, il divieto di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio italiano e la successiva impugnazione del provvedimento, da parte della compagnia di assicurazione, al Tar che ha dato torto alla società. Il Consiglio di Sta-

to ha passato la questione d'interpretazione della direttiva 92/49 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, a Lussemburgo. Chiara la posizione dell'Avvocato generale, le cui conclusioni non sono vincolanti ma spesso seguite dai giudici Ue.

Il diritto dell'Unione non può essere utilizzato come grimaldello per aggirare regole a danno degli assicurati. È vero - scrive Bot - che, in base alla direttiva, solo lo Stato membro in cui ha sede la società (Paese di origine), può revocare le autorizzazioni all'esercizio dell'attività, senza che le autorità di altri Stati possano adottare

misure restrittive. Detto questo, però, nella ponderazione degli interessi in gioco, l'Avvocato generale è netto nel precisare che il diritto dell'Unione non può essere un alibi per «strategie intese ad eludere norme di diritto, le quali possono essere gravemente lesive dell'interesse generale». La direttiva, che ha introdotto l'autorizzazione unica, armonizzando i requisiti per l'attività e vietando il riesame dello Stato membro ospitante, attribuisce la competenza esclusiva allo Stato Ue in cui è situata la sede sociale. Tuttavia, per evitare elusioni, in casi di urgenza e di inerzia dello

Stato di origine è possibile l'intervento dell'organismo di controllo di un altro Stato.

E questo soprattutto in presenza di due fattori ossia che l'azionista di riferimento sia una persona fisica cui è vietato l'accesso al mercato delle assicurazioni nello Stato membro ospitante e l'attività della compagnia con sede in un altro Paese Ue è indirizzata allo Stato in cui si trovano gli assicurati. In questi casi, è ben possibile utilizzare la clausola di salvaguardia riconosciuta nella direttiva. Tanto più che la regola del controllo da parte del Paese di origine «non è un principio assoluto non trattandosi di un principio enunciato dal Trattato», con la possibilità, per lo stesso legislatore Ue, di discostarsene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Meet the leaders, share the experience

Il Sole 24 ORE

www.eventi.ilssole24ore.com/annual-economia-2016

13° ANNUAL ECONOMIA & FINANZA

MILANO, 24 NOVEMBRE 2016 - Orario 9.00 - 16.15
SEDE GRUPPO 24 ORE - VIA MONTE ROSA, 91



TEMI

- Dalla politica industriale ai servizi per l'impresa: la nuova missione della CDP
- Regole e mercati. Le sfide per banche e imprese
- Le nuove regole e gli impatti sul sistema bancario e finanziario di Basilea 4
- Dove va il credito?
- Gli investimenti per la crescita economica nello scenario finanziario attuale
- Politica industriale e fisco. Proposte per innovare e incentivare sviluppo e investimenti

#AEF16

RELATORI

Angelo Federico Arcelli Partner Oliver Wyman
Giorgio Barba Navaretti Professore Ordinario di Economia Politica Università degli Studi di Milano
Giulia Battaglia Socio Chiomenti Studio Legale
Tiziana Bonacina Group CFO Raccortubi
Antonio Criscione Giornalista Plus24 Il Sole 24 ORE
Nicola De Santis CFO e M&A Gruppo Fanti
Fabio Gallia Amministratore Delegato e Direttore Generale CDP
Frederik Geertman Chief Commercial Officer UBI Banca
Lucilla Incorvati Giornalista Plus24 Il Sole 24 ORE
Luca Lezzaroli Direttore Generale BEI
Morya Longo Giornalista Il Sole 24 ORE
Francesca Mariotti Direttore Politiche Fiscali Confindustria
Federico Merola Amministratore Delegato Arpinge

Barbara Morgante Amministratore Delegato Trenitalia
Alessandro Plateroti Vicedirettore Il Sole 24 ORE
Manfredi Ricca Chief Strategy Officer EMEA & LatAm Interbrand
Stefano Scalera Consigliere del Ministro dell'Economia per l'attrazione degli investimenti
Fabrizio Spada Direttore della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea
Gerardo Stigliani Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale CO.MO.I. Sim
Alessandro Tappi Head of Guarantees, Securitisation & Microfinance Fondo Europeo per gli Investimenti
Claudio Torcellan Director Oliver Wyman
Gianfranco Torriero Vice Direttore Generale ABI
Giovanni Viani Partner Oliver Wyman
Toni Volpe Amministratore Delegato Falck Renewable

IN COLLABORAZIONE CON:



La partecipazione all'evento è gratuita sino ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni: eventi.ilssole24ore.com/annual-economia-2016

Seguici su



Servizio Clienti
Tel. 02 3030.0602
Fax 02 3032.3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 55 - Music Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



FEEDING THE WORLD, ENJOYING YOUR BUSINESS
FIERA MILANO 8 -11 MAGGIO 2017

www.tuttofood.it
info@tuttofood.it
buyers.project@tuttofood.it



In concomitanza con

FRUIT & VEG
INNOVATION




FCBMILAN

In edicola con
Il Sole 24 ORE

VUOI CHE LA VITA DI CONDOMINIO NON SIA PIÙ UN ROMPICAPO?



* Oltre al prezzo del quotidiano



LEGGI CONDOMINIO FACILE.

Con Il Sole 24 Ore arriva la guida chiara e completa sulla corretta gestione del condominio: dal ruolo dell'amministratore alla convocazione dell'assemblea, dalla convivenza tra vicini alla ripartizione delle spese.

IN EDICOLA MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE A SOLI 0,50 €*.

Il Sole **24 ORE**



www.ilsole24ore.com